



# **COMUNE DI PATTI**

Provincia di Messina

N. 286 Del Reg.

Data 07/11/2013

## **COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza immobile sito in Patti, Via Roma, N. 55/57 mediante esecuzione d'ufficio - Risoluzione di contratto Comune di Patti - Edildue Costruzioni s.n.c.

L'Anno **duemilatredici** il giorno **sette** del mese di **novembre** alle ore **13,30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto a seguito di regolare convocazione la Giunta Municipale, si è riunita nelle persone seguenti:

SINDACO:	<b>avv. Giuseppe Mauro AQUINO</b>	<b>ASSENTE</b>
VICE SINDACO:	<b>ing. Antonino LENA</b>	
ASSESSORE:	<b>Sig. Gioacchino PIPITO'</b>	
	<b>ing. Vincenzo ORIFICI</b>	<b>ASSENTE</b>
	<b>Sig. Nicola MOLICA</b>	

Partecipa il Segretario Generale **dr. F. M. Battista**.

Il Vice Sindaco, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e l'invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Si prende in esame la seguente proposta di deliberazione presentata dal Sindaco e redatta dall'U.T.C.:

**PREMESSO:**

- che a seguito di trattativa privata, esperita ai sensi dell'art. 24 della L. 109/94, nel testo coordinato con le norme recate dall'art. 1 della L.R. 21 agosto 2007 n. 20 e con le leggi regionali di modifica, sostituzione e integrazione in materia di lavori pubblici, venivano affidati alla "Edil Due Costruzioni s.n.c." i lavori di messa in sicurezza dell'immobile sito in Patti, Via Roma n. 55/57;
- che, successivamente, in data 5 ottobre 2009, Repertorio n. 1178, veniva stipulato tra la "Edil Due Costruzioni s.n.c." e il Comune di Patti contratto di appalto e, nella medesima data, si procedeva alla consegna dei lavori;
- che il contratto prevedeva che "il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 20 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna";
- che la "Edil Due Costruzioni s.n.c.", a garanzia degli impegni assunti con il contratto di appalto, aveva costituito ai sensi dell'art. 30, comma 2 della L. n. 109/94 cauzione definitiva per l'importo di € 1.539,89 (pari al 10% dell'importo del presente contratto), mediante polizza fideiussoria n. 291324260 e aveva presentato, prima della consegna dei lavori, polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 30, comma 3 della Legge n. 109/94 e art. 103 del D.P.R. n. 554/99;
- che, in data 7 ottobre 2009, l'impresa aggiudicataria aveva dato inizio ai lavori;
- che, a seguito dell'apprestamento del ponteggio necessario per lo svolgimento dei lavori, veniva evidenziata la necessità di verifica dei fabbricati adiacenti e, pertanto, veniva concessa alla "Edil Due Costruzioni s.n.c." una proroga di giorni trenta sul termine concesso per l'ultimazione dei lavori;
- che, successivamente, a seguito del sopralluogo effettuato (grazie all'approntamento del predetto ponteggio) su uno dei fabbricati adiacenti all'immobile oggetto di intervento (e, precisamente, all'immobile di proprietà della ditta Marcello Agnello), veniva constatato che questo presentava gravi lesioni e che l'intervento sul fabbricato adiacente, senza opportunamente provvedere alla preventiva messa in sicurezza di detto fabbricato, avrebbe potuto comprometterne la stabilità; di conseguenza, in data 23 novembre 2009, veniva emessa ordinanza di sospensione dei lavori, con decorrenza dal 24 novembre 2009;
- che con atto notificato il 20 dicembre 2011, la "Edil Due Costruzioni s.n.c." diffidava l'Amministrazione a revocare l'ordine di sospensione dei lavori;
- che, a seguito dell'atto di diffida sopra menzionato, si teneva un incontro tra l'Amministrazione Comunale e il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria;
- che in data 04.01.2012 l'Ing. Tindaro Triscari, Responsabile del Procedimento nei lavori di che trattasi, ha constatato, mediante la redazione di nuova perizia di massima, la necessità di prevedere, oltre alla messa in sicurezza dell'immobile oggetto del contratto di appalto, ovvero quello di proprietà dei Sigg. ri Ferlazzo Natoli e Satullo, anche un analogo intervento sui fabbricati adiacenti di proprietà delle ditte Agnello ed Amenta, per una spesa di € 130.000,00 circa;

**RILEVATO** che l'Amministrazione decideva di recedere dal contratto, al fine di verificare in maniera più dettagliata gli interventi da mettere in atto;

**ATTESO** che la risoluzione del contratto d'appalto evita al Comune il danno patrimoniale ed erariale derivante dalla risoluzione per inadempimento;

**VISTO** l'art. 1965 del codice civile che prevede la possibilità che le parti, facendosi reciproche concessioni, pongano fine ad una lite già incominciata;

**DATO ATTO** altresì che la "Edil Due Costruzioni s.n.c." ha diritto a ottenere, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte della stazione appaltante, il pagamento dei materiali utili

e del 10% dei lavori non eseguiti fino ai quattro quinti del valore del contratto, ai sensi dell'art. 134 del Codice Appalti Pubblici e art. 1671 Codice Civile;

**CONSIDERATO**, quindi, che le parti intendono transigere la controversia tra loro insorta mediante rinuncia alle rispettive pretese e/o azioni, come sopra rappresentate;

**DATO ATTO** che le parti convengono che l'indennizzo da corrispondere alla "Edil Due Costruzioni s.n.c." verrà determinato nei seguenti importi, oltre IVA al 22%:

- somma da pagare per l'approntamento del ponteggio con tubolari metallici (€ 1.170,15) e per l'utilizzo dello stesso dal mese di novembre 2009 al mese di ottobre 2013 (€ 3.688,40);
- somma corrispondente alle spese vive sostenute per la stipulazione del contratto d'appalto e per la polizza assicurativa e la polizza fideiussoria, per un totale di € 1.130,78;
- somma per l'acquisizione del ponteggio corrispondente a € 4.116,76;
- € 3.000,00 (oltre interessi e rivalutazione dalla data del 30 ottobre al soddisfo), quale somma corrispondente a 1/5 del valore del contratto, a titolo di indennizzo.

**VISTA** la Legge n. 109/94;

**VISTO** il D.P.R. n. 554/99;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'O. EE.LL.;

#### **SI PROPONE**

- 1) Di procedere alla risoluzione consensuale del contratto di appalto Rep. N. 1178 stipulato in data 05.10.2009 tra il Comune di Patti e la "Edil Due Costruzioni s.n.c." per i lavori di messa in sicurezza dell'immobile sito in Patti, Via Roma n. 55/57;
- 2) Di approvare lo schema di transazione per la risoluzione del contratto stesso, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante;
- 3) Di riconoscere alla ditta "Edil Due Costruzioni s.n.c.", la somma di € 15.989,43 di cui € 13.106,09 per spese vive sostenute, polizza fideiussoria e indennizzo, ed € 2.883,34 per IVA al 22%, a tacitazione di ogni diritto ed avere;
- 4) Di assegnare al Responsabile del II Settore – Area "Infrastrutture e Manutenzioni" la somma complessiva di € 15.989,43 di cui € 13.106,09 per spese vive sostenute, polizza fideiussoria e indennizzo, ed € 2.883,34 per IVA al 22%;
- 5) Di imputare la somma complessiva di € 15.989,43 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 8 del Bilancio Pluriennale 2013-2015 Competenze 2014;
- 6) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.P.R. 267/2000 così come modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.1012;
- 7) Di autorizzare il Dirigente del II Settore - Area "Infrastrutture e Manutenzioni" a sottoscrivere il suddetto accordo transattivo;
- 8) Di trasmettere la presente al Settore interessato per quanto di competenza.

**Il Sindaco**  
**F.to AQUINO**

## SCRITTURA DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura, composta di n. 4 pagine e redatta in tre originali,

tra

**Il Comune di Patti**, nella persona del Sindaco pro-tempore;

e

la **“Edil Due Costruzioni s.n.c.”**, con sede in Patti (ME), Corso Matteotti n. 248/A-P. IVA 01680930839, nella persona del legale rappresentante pro-tempore;

### **PREMESSO:**

- che a seguito di trattativa privata, esperita ai sensi dell'art. 24 della L. 109/94, nel testo coordinato con le norme recate dall'art. 1 della L.R. 21 agosto 2007 n. 20 e con le leggi regionali di modifica, sostituzione e integrazione in materia di lavori pubblici, venivano affidati alla “Edil Due Costruzioni s.n.c.” i lavori di messa in sicurezza dell'immobile sito in Patti, Via Roma n. 55/57;
- che, successivamente, in data 5 ottobre 2009, veniva stipulato tra la “Edil Due Costruzioni s.n.c.” e il Comune di Patti contratto di appalto e, nella medesima data, si procedeva alla consegna dei lavori;
- che il contratto prevedeva che “il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 20 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna”;
- che la “Edil Due Costruzioni s.n.c.”, a garanzia degli impegni assunti con il contratto di appalto, aveva costituito ai sensi dell'art. 30, comma 2 della L. n. 109/94 cauzione definitiva per l'importo di € 1.539,89 (pari al 10% dell'importo del presente contratto), mediante polizza fideiussoria n. 291324260 e aveva presentato, prima della consegna dei lavori, polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 30, comma 3 della Legge n. 109/94 e art. 103 del D.P.R. n. 554/99;
- che, in data 7 ottobre 2009, l'impresa aggiudicataria aveva dato inizio ai lavori;
- che, a seguito dell'apprestamento del ponteggio necessario per lo svolgimento dei lavori, veniva evidenziata la necessità di verifica dei fabbricati adiacenti e, pertanto, veniva concessa alla “Edil Due Costruzioni s.n.c.” una proroga di giorni trenta sul termine concesso per l'ultimazione dei lavori;
- che, successivamente, a seguito del sopralluogo effettuato (grazie all'approntamento del predetto ponteggio) su uno dei fabbricati adiacenti all'immobile oggetto di intervento (e, precisamente, all'immobile di proprietà della ditta Marcello Agnello), veniva constatato che questo presentava gravi lesioni e, quindi, in data 23 novembre 2009, veniva emessa ordinanza di sospensione dei lavori, con decorrenza dal 24 novembre 2009;
- che con atto notificato il 20 dicembre 2011, la “Edil Due Costruzioni s.n.c.” diffidava l'Amministrazione a revocare l'ordine di sospensione dei lavori;
- che, a seguito dell'atto di diffida sopra menzionati, si teneva un incontro tra l'Amministrazione Comunale e il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria;

- che in quella sede l'Amministrazione decideva di recedere dal contratto, al fine di verificare in maniera più dettagliata gli interventi da mettere in atto;
- che tale soluzione (di recesso dal contratto d'appalto) evita al Comune il danno patrimoniale ed erariale derivante dalla risoluzione per inadempimento;
- che la "Edil Due Costruzioni s.n.c." ha diritto a ottenere, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte della stazione appaltante, il pagamento dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti fino ai quattro quinti del valore del contratto, ai sensi dell'art. 134 del Codice Appalti Pubblici e art. 1671 Codice Civile;
- che l'art. 1965 del Codice Civile prevede la possibilità che le parti, facendosi reciproche concessioni, pongano fine ad una lite già incominciata;
- che le parti intendono transigere la controversia tra loro insorta mediante rinuncia alle rispettive pretese e/o azioni, e pertanto le stesse, come sopra rappresentate;

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

Convengono e stipulano quanto segue:

### **ART. 1**

Le premesse sono parte integrante del presente accordo;

### **ART. 2**

Il contratto Rep. N. 1778 del 5 ottobre 2009 viene, in questa sede, consensualmente risolto tra il Comune di Patti e la "Edil Due Costruzioni s.n.c." per eccessiva morosità sopravvenuta;

### **ART. 3**

La "Edil Due Costruzioni s.n.c." prende atto dell'avvenuto esercizio, da parte del Comune di Patti, del diritto di risolvere il contratto e rinuncia, nell'ambito delle concessioni finalizzate al raggiungimento dell'accordo, al risarcimento dei danni derivanti da detta risoluzione per inadempimento, dichiarando di accettare la risoluzione e di richiedere l'indennizzo previsto;

### **ART. 4**

L'Amministrazione Comunale di Patti si impegna a pagare alla "Edil Due Costruzioni s.n.c." l'indennizzo previsto dalla disciplina vigente in materia;

### **ART. 5**

All'esito positivo del presente accordo, le parti convengono che l'indennizzo da corrispondere alla "Edil Due Costruzioni s.n.c.", pari a € 15.989,43 viene determinato nei seguenti importi - che vengono meglio specificati nel prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante - tra loro sommati e cui deve aggiungersi l'IVA al 22%:

- a) somma da pagare per l'approntamento del ponteggio con tubolari metallici (€ 1.170,15) e per il nolo dello stesso dal mese di novembre 2009 al mese di ottobre 2013 (€ 3.688,40);
- b) somma corrispondente alle spese vive sostenute per la stipulazione del contratto d'appalto e per la polizza assicurativa e la polizza fideiussoria, per un totale di € 1.130,78;
- c) somma per l'acquisizione del ponteggio corrispondente a € 4.116,76;
- d) € 3.000,00 quale somma corrispondente a 1/5 del valore del contratto, a titolo di indennizzo.

#### **ART. 6**

L'importo così determinato di danno sarà richiesto al Comune di Patti entro il 31 dicembre 2013, in modo da evitare l'aumento delle spese;

#### **ART. 7**

Il mancato pagamento di quanto sopra entro il termine stabilito causerà lo scioglimento del presente accordo, con conseguente danno per il Comune di Patti;

#### **ART. 8**

Alla luce di quanto sopra il Comune di Patti rinuncia a far valere ogni eccezione relativamente al contratto e dichiara di essere disponibile a pagare, nelle modalità e nei termini previsti dagli artt. 5 e 6 del presente accordo, la somma dovuta alla "Edil Due Costruzioni s.n.c." per indennizzo, oltre alle spese vive;

#### **ART. 9**

La "Edil Due Costruzioni s.n.c.", dal canto suo, rinuncia all'esercizio dell'azione per inadempimento entro il termine previsto nel presente accordo;

#### **ART. 10**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, oppure tra di esse e i loro eredi o aventi causa, circa l'interpretazione, l'esecuzione del presente atto di transazione e i rapporti da esso derivanti, nonché delle cause di risoluzione del presente atto, sarà competente il Tribunale di Patti;

#### **ART. 11**

Con l'avvenuta esecuzione di ogni parte del presente accordo le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente in ordine al contratto stipulato in data tra il Comune di Patti e la "Edil Due Costruzioni s.n.c.";

#### **ART. 12**

Gli importi del presente accordo transattivo sono tutti soggetti ad IVA. La transazione è quindi soggetta ad imposta di registro.

Allegato:

Lavori di messa in sicurezza dell'immobile sito in Patti, Via Roma n. 55/57 mediante esecuzione d'Ufficio. Prospetto spese.

Letto, accettato e sottoscritto



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI

## PROVINCIA DI MESSINA

**Oggetto:** Lavori di messa in sicurezza immobile sito in Via Roma nn. cc. 55/57 mediante esecuzione d'Ufficio.

**Impresa appaltatrice:** EDIL DUE COSTRUZIONI s.n.c. - Patti

### PROSPETTO SPESE

#### A) LAVORI ESEGUITI

1/7.2.4) Approntamento di ponteggio con tubolari metallici  
(sistema tubo-giunto)

7.50x(2.70+3.30)x3.50 = mc 78,75  
7.50x1.15x1/2(6.00+7.00) = mc 56,06

Sommano .....mc 134,81x8,68 = € 1.170,15

2/7.2.5) Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema  
tubo-giunto).

-dal mese di novembre 2009 al mese di ottobre 2013  
mc 134,81xmesi 48 =

6.470,88 x € 0,57 = € 3.688,40

SONO .....€ 4.858,55

#### B) SPESE SOSTENUTE

- 1) Polizza assicurativa.....€ 258,00
- 2) Polizza Fideiussoria.....€ 129,00
- 3) Rinnovo polizza fideiussoria(scad. 15.09.2010).....€ 129,00
- 4) Rinnovo polizza fideiussoria(scad. 15.09.2011).....€ 129,00
- 5) Rinnovo polizza fideiussoria(scad. 15.09.2012).....€ 129,00
- 6) Versamento spese contrattuali + taxa.....€ 177,50
- 7) Marche da bollo da € 14,62:
  - verbali consegna lavori .....n. 1
  - verbale sospensione lavori .....n. 1
  - certificati Tribunale .....n. 5

Sono n. 9 x € 14,62 = € 131,58

8) Marche da bollo da € 3,54:

-diritti certificati Tribunali n. 5 x € 3,54 = € 17,70

9) Certificato di iscrizione C.C. n. 1 x € 30,00 = € 30,00

SONO .....€ 1.130,78.....€ 1.130,78



### C) ACQUISIZIONE PONTEGGIO APPRONTATO

1) Tubi innocenti	ml. 329,00	x € 4,87 = € 1.603,70
2) Pedane	n. 40	x € 28,30 = € 1.132,00
3) Pedane con botola	n. 3	x € 98,45 = € 295,36
4) Scalette in ferro	n. 3	x € 26,00 = € 78,00
5) Scalette in ferro 13 gradini	n. 1	x € 51,20 = € 51,20
6) Tavoloni	n. 4	x € 19,00 = € 76,00
7) Lampeggianti	n. 2	x € 10,00 = € 20,00
8) Morsetti fissi	n. 137	x € 5,28 = € 723,50
9) Morsetti girevoli	n. 10	x € 7,00 = € 70,00
10) Piedini di base	n. 10	x € 2,90 = € 29,00
11) Rete di protezione	n. 6	x € 8,00 = € 48,00

SONO .....€ 4.116,76

### RIEPILOGO GENERALE

A) LAVORI ESEGUITI .....	€ 4.858,55
B) SPESE SOSTENUTE .....	€ 1.130,78
C) ACQUISIZIONE PONTEGGIO APPRONTATO.....	€ 4.116,76

SOMMANO.....€ 10.106,09  
INDENNIZZO.....€ 3.000,00  
IVA AL 22% .....€ 2.883,34

**TOTALE .....€ 15.989,43**



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI

PROVINCIA DI MESSINA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA GIUNTA MUNICIPALE

**OGGETTO:** Lavori di messa in sicurezza immobile sito in Patti, Via Roma, N. 55/57  
mediante esecuzione d'ufficio - Risoluzione di contratto Comune di Patti -  
Edildue Costruzioni s.n.c.

**SETTORE PROPONENTE:** Infrastrutture e manutenzioni.

---

### **PARERI**

Ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 ed attestazione della copertura finanziaria.

#### **PARERE FAVOREVOLE**

In ordine alla Regolarità Tecnica.  
li, 12/09/2013

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE INTERESSATO  
F.to geom. Carmelo CRISAFULLI

---

#### **PARERE FAVOREVOLE**

Per quanto concerne la Regolarità Contabile in ordine alla copertura finanziaria, con imputazione al Tit. I° - Funz. 1 - Serv. 8 - Int. 8 - € 15.989,43 - Bilancio Pluriennale 2013/2015, Competenza 2014, da approvarsi entro il 30/11/2013.  
li, 31/10/2013

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
F.to rag. Nunzio PONTILLO

---

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

**Vista** ed esaminata la superiore proposta;

**Visti** i pareri inseriti quale parte integrante del presente atto, espressi favorevolmente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Settore Servizi Economico-Finanziari, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepita dalla L.R. 48/91, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, N. 30;

**Visto** l'Ordinamento degli EE.LL., vigente in Sicilia;

**Ad unanimità** di voti, espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

**Di approvare** la proposta sopra riportata.

**Di dichiarare** la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 03.12.91, n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL VICE SINDACO**  
F.to ing. A. Lena

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
F.to Sig. G. Pipitò

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to dr. F. M. Battista

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li **18/11/2013**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **19/11/2013**

e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi del 1° comma dell'art. 11 della L.R. N. 44/91.

li **04/12/2013**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta  
esecutiva ai sensi dell'art. 12 com-  
ma 2° della L.R. 03.12.1991, n. 44.

Rc **7 NOV. 2013**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to Sig. G. Pipitò  
F.to Ing. A. Lena*